



COMUNE DI FORLÌ

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle



Forlì, 31 marzo 2017
lettera inviata via PEC

al Dott. Paolo Ragazzini
Presidente del Consiglio Comunale di Forlì
paolo.ragazzini@comune.forli.fc.it

alla Dott.ssa Lia Piraccini
Segretario Generale di Forlì
lia.piraccini@comune.forli.fc.it

Oggetto: Pregiudiziale sull'oggetto n.43 "Tassa sui Rifiuti (TARI) tariffe per l'anno 2017" all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 31 marzo 2017

Noi sottoscritti in qualità di Consiglieri Comunali di Forlì per il MoVimento 5 Stelle, ai sensi dell'art. 28 "Questioni pregiudiziali e sospensive" del Regolamento Comunale (Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi - Codice I) che al comma 1 dice: *"La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro."*

Premesso che:

- Il regolamento comunale relativamente ai consigli comunali dice:
 - all'art. 7 comma 4: *"L'avviso di convocazione deve essere inviato: [...] b) almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta straordinaria o solenne; c) almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno."*
 - l'art. 12 comma 3 dice: *"Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione e sono messi a disposizione dei consiglieri i quali hanno diritto di prenderne visione durante le ore di ufficio e di estrarne copia."*
- e relativamente alle commissioni consiliari:
 - l'art. 56 comma 7 dice: *"Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitare ai componenti della commissione, nel luogo da essi indicato, almeno 2 (due) giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In casi d'urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente o per via telematica. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, con l'invio del relativo ordine del giorno."*
 - l'art. 57 comma 5 dice: *"Gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno delle sedute sono depositati presso la segreteria generale almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione."*
- in data 29 marzo 2017 ore 11:47 è stato convocato via email un consiglio comunale d'urgenza per venerdì 31 marzo 2017 ore 17:00 con all'ordine del giorno gli argomenti n.43 "Tassa sui Rifiuti (TARI) tariffe per l'anno 2017" e n.39 "Tassa sui Rifiuti (TARI) modalità di versamento per l'anno 2017" senza allegare la proposta di delibera
- in data 29 marzo 2017 ore 15:10 è stata convocata via email una commissione consiliare con gli stessi argomenti sempre senza allegare la proposta di delibera

- in data 30 marzo 2017 ore 15:54 ci è stata inviata la proposta di delibera dell'argomento n.39 e alle ore 16:15 il relativo parere dei revisori
- in data 30 marzo 2017 ore 17:12 ci è stata inviata la proposta di delibera dell'argomento n.43, alle ore 17:34 una versione modificata e alle ore 20:07 un'ulteriore versione contenente i pareri dei dirigenti. Non è stato consegnato un parere dei revisori dei conti.
- **riteniamo non congrui al regolamento le tempistiche di convocazione** poiché non è ravvisabile, a nostro parere, alcun carattere di urgenza della convocazione in quanto la data ultima per l'approvazione delle tariffe TARI era da tempo nota essere il 31 marzo 2017, si veda a tal proposito:
 - l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
 - l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo
 - il DL 244/2016, il quale, all'art. 5, comma 11, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017
- nel merito della delibera oggetto n.43, ravvisiamo le seguenti questioni a nostro parere pregiudiziali:
 - la **manca di adeguata e preventiva informazione** (ex art 39 comma 4 del TUEL)
 - potenziali illegittimità nella formazione della delibera poiché, secondo Legge, **il consiglio comunale deve approvare un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell'art.8 del D.P.R. n. 158 del 1999**, che prescrive al comma 2 che il piano finanziario debba comprendere *“a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”*; il comma 3 aggiunge che *al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”*. **Gli atti allegati alla proposta di delibera fornita non hanno corrispondenza al modello legale del piano che dovrebbe costituire l'immediato oggetto della delibera (in modo che su questo possa svolgersi il dibattito consiliare)**. Si veda a tal proposito anche la allegata sentenza n. 1 del 4 gennaio 2017 del T.A.R. Lazio, Latina, Sezione Prima che ha annullato una simile delibera
- deliberare ugualmente in assenza di documentazione propedeutica, o senza che la stessa abbia corrispondenza col modello previsto dalla Legge, sposterebbe tutte le responsabilità di terzi sui Consiglieri Comunali votanti
- la TARI determina il corrispettivo che deve essere riconosciuto al gestore dei servizi, quindi procedere ugualmente all'approvazione potrebbe comportare delle discrepanze fra i servizi erogati ed il loro effettivo valore arrivando finanche ad un ipotetico danno erariale

CHIEDIAMO

per le sopracitate motivazioni di ritirare e non mettere in votazione l'oggetto n.43 “Tassa sui Rifiuti (TARI) tariffe per l'anno 2017” ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Comunale

Distinti saluti

i Consiglieri del MoVimento 5 Stelle
Daniele Vergini - Simone Benini

Sentenza 04/01/2017, n. 1 - T.A.R. Lazio - Latina - Sez. I

Delibere Tari - Contenuti dettagliati

--- § ---

T.A.R. Lazio, Latina, Sezione Prima, Sentenza 4 gennaio 2017, n. 1

FATTO

Espongono i ricorrenti di essere residenti nel comune di Gaeta e di essere pertanto contribuenti T.A.R.I.

Con il ricorso all'esame essi impugnano le delibere indicate in epigrafe con cui il comune ha approvato rispettivamente il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe.

In estrema sintesi i ricorrenti denunciano che la prima delibera è illegittima per violazione degli articoli 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 8 D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158 e che il vizio della prima delibera determina l'invalidità per illegittimità derivata della seconda.

In pratica i ricorrenti denunciano che il piano approvato non soddisfa in ordine ai suoi contenuti le prescrizioni dell'articolo 8 citato.

Il comune di Gaeta resiste al ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il citato articolo 8 D.P.R. n. 158 del 1999, infatti, prescrive al comma 2 che il piano finanziario debba comprendere "a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti"; il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione "nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni".

I ricorrenti denunciano che il piano non contiene le indicazioni prescritte al comma 2 e che manca del tutto la relazione richiesta dal comma 3.

Il comune replica sostenendo che il piano approvato contiene in realtà tutti i dati che sono prescritti dalla legge (sia pure in forma sintetica) e che la relazione non costituirebbe un elemento necessario ai fini della validità della delibera di approvazione del piano; in punto di fatto il comune ha inoltre evidenziato che le informazioni di cui i ricorrenti lamentano l'assenza sono in realtà contenute in una relazione datata 4 agosto 2014 elaborata dal dipartimento II ambiente la quale "seppur non adottata con la deliberazione consiliare, viene in essa richiamata".

Le argomentazioni dei ricorrenti sono fondate.

Se si esamina il piano approvato è agevole rendersi conto che esso non è un documento di tipo pianificatorio ma una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in costi fissi e costi variabili, e con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo.

Nella tabella non v'è traccia di alcuno dei contenuti che l'articolo 8 citato richiede per il piano e la relazione; non è in discussione quindi il problema della necessità o meno che vi sia una relazione, nel senso che si può senz'altro ammettere che la relazione formalmente manchi qualora i suoi contenuti siano rinvenibili nel piano; il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all'articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati; nella fattispecie questi contenuti mancano e il comune non può invocare la circostanza che essi sono rinvenibili nella relazione del 4 agosto 2014 richiamata nelle premesse della delibera n. 56; tale relazione, infatti, non fa parte del piano approvato – come del resto si ammette in memoria – e costituisce quindi un semplice atto istruttorio; la circostanza, quindi, che nelle premesse della delibera venga richiamata la relazione del 4 agosto 2014 non rileva ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'articolo 8, perché nella fattispecie non viene in rilievo un problema di sufficienza di istruttoria o motivazione (peraltro, trattandosi di un atto di pianificazione la motivazione non è necessaria) ma di corrispondenza al modello legale del piano approvato. In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell'articolo 8; questi contenuti devono costituire l'immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicché l'approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all'approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all'approvazione del consiglio comunale).

Ciò comporta, con assorbimento di ogni altra censura, l'annullamento della delibera n. 56 del 2014 e, per illegittimità derivata, della delibera n. 57.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Gaeta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.